

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA**

**PRGC - Variante n°42**  
per il recepimento dell'ARIA n°14

---

**Art. 4.6 - NORME diATTUAZIONE**  
**ARIA n.14 - Fiume Stella**

---

Testo definitivo approvato con delib.C.C. n°57 del 30/11/2005  
confermata con DGR n°79 del 20/01/2006 (BUR n°6 del 08/02/2006)

*La presente variante integra le NdiA del PRGC aggiungendo alle stesse il seguente articolo:*

#### **Art. 4.6 - A.R.I.A. n.14 - Fiume Stella**

Corrisponde alle aree delimitate quali Ambito di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) in base al DPGR 031/Pres del 06 febbraio 2001 ai sensi del 1° comma, art.5 della LR 42/96 e disciplinate dal presente PRGC ai sensi del 3° comma del medesimo articolo.

Nelle zone comprese nel perimetro dell'A.R.I.A. si applicheranno le norme di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio descritte ai successivi punti.

Nelle zone comprese nel perimetro dell'A.R.I.A. gli interventi si attuano:

- con procedura indiretta attraverso la pianificazione particolareggiata ai sensi dell'art.18 della LR 52/91 (PTRP con contenuti di tutela paesistica e ambientale volti alla valorizzazione del territorio);
- attraverso procedura diretta (concessione od autorizzazione edilizia).

Il perimetro dell'A.R.I.A. comprende al suo interno le seguenti sottozone:

- art. 4.6.1 -E4 -A.R.I.A. - arginale o ripariale;
- art. 4.6.2 -E4a -A.R.I.A. - aree boscate naturali;
- art. 4.6.3 -E4b -A.R.I.A. - aree da ricondurre al rimboschimento (bosco Brussa);
- art. 4.6.4 -E4c -A.R.I.A. - aree agricole limitrofe alle aree boscate o al corso d'acqua;
- art. 4.6.5 -E4d -A.R.I.A. - aree di riordino o bonifica da riqualificare sotto l'aspetto paesaggistico;
- art. 4.6.6 - Ambito aviosuperficie - A.R.I.A.;
- art. 4.6.7 - Ambiti di interesse archeologico - A.R.I.A.
- art. 4.6.8 - Ambito per incontri civico-ricreativi - A.R.I.A.

Nelle zone comprese nel perimetro dell'A.R.I.A. sono sempre consentite:

- tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità;
  - opere per la fruizione dell'ambiente quali percorsi pedonali e ciclabili, strutture per l'osservazione faunistica;
  - la caccia e la pesca secondo le leggi vigenti;
  - il prelievo d'acqua ad uso irrigazione secondo le leggi vigenti;
- (il grado di utilizzazione della risorsa idrica deve essere tale da assicurare la presenza dell'acqua corrente quale elemento di caratterizzazione del territorio).

Nelle zone comprese nel perimetro dell'A.R.I.A. non sono presenti edifici di alcun tipo. In tali zone non é ammessa:

- la realizzazione di nuovi volumi;
- la realizzazione di serre, o tunnel privi di basamento in cemento, per coltivazioni specializzate;
- l'apertura di cave e discariche;
- la riduzione delle superfici alberate naturali od a prato stabile o delle zone umide.

In tutto l'ambito interessato dall'A.R.I.A. saranno da evitare interventi di approfondimento dei fossi, canali e simili, per non abbassare ulteriormente il livello della falda freatica.

#### **Art. 4.6.1 - ZONA OMOGENEA E4 - A.R.I.A. - arginale o ripariale**

Comprende le aree prossime ai corsi d'acqua costituite dagli ambiti ripariali e dagli argini esistenti o destinate alla realizzazione di nuove strutture arginali e caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale e spondale di elevato valore ecologico, naturalistico e storico-ambientale.

In questi ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

- consolidamento delle arginature e strutture tecnologiche ad esse relative ed atte a consentire la sicurezza delle aree circostanti il corso d'acqua;
- ripristino e realizzazione di nuove opere di difesa idraulica;
- opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e rafforzamento della vegetazione golenale;
- lo sfalcio delle superfici erbacee;
- il taglio finalizzato ad assicurare la conservazione e miglioramento del bosco, risparmiando gli esemplari di maggior pregio e di grande dimensione e l'eliminazione della vegetazione infestante;
- prelievi e movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sul corso d'acqua di cui all'art.131, comma 12 della LR 52/1991.

Per le opere arginali di nuova realizzazione e nel caso di manutenzione degli argini esistenti la tipologia di intervento dovrà riproporre quella già esistente o dovrà tener conto del regolamento di polizia idraulica con le seguenti indicazioni quando non in contrasto con lo stesso:

- rilevati in terra che consentano il naturale inerbimento;
- sommità ed eventuali banchine a quota di sicurezza e di dimensione utile all'esercizio delle attività e manutenzione con mezzi meccanici;
- difese spondali che adottino tecniche di ingegneria naturalistica;
- opere di presidio al piede delle scarpate mediante l'utilizzo di pietrame e pali di legno;

Il ricorso ad altre tipologie costruttive, quali setti in muratura di qualsiasi natura o palancole anche in acciaio, andrà limitato ai soli casi in cui:

- sia necessario ridurre la superficie ad occupare con l'opera di difesa per la presenza di altri edifici o manufatti;
- vi siano problemi di natura geologica;
- ci sia la necessità di accordarsi a manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua.

Nei casi suddetti la mitigazione dell'impatto dell'opera lungo il tratto prospiciente il fiume dovrà essere ottenuta mediante l'impiego di essenze di alto e medio fusto poste in aderenza alla muratura medesima, o di altre forme ambientalmente compatibili di mascheramento della nuova struttura.

Per effettiva necessità di realizzo, è ammessa una variazione nell'estensione della fascia di terreno oggetto dell'intervento, di massimi 10 metri lineari riferiti alla larghezza della fascia e di traslazione della stessa di dieci metri rispetto al suo perimetro. La variazione nel posizionamento dell'argine o nella traslazione dello stesso come precedentemente descritta, viene ridotta a cinque metri lineari, nel tratto compreso tra la Roggia Velicogna Bassa e il termine dell'ansa morta a Sud tenuto conto degli stretti spazi esistenti tra fiume, abitazioni e terreni di pertinenza delle stesse.

Per il tratto di argine compreso tra il rilevato ferroviario e l'innesto della strada di accesso alla zona omogenea "L2b" dovrà essere obbligatoriamente previsto uno spazio da destinarsi ad una pista ciclabile nel rispetto delle esigenze manutentorie e delle prescrizioni imposte dagli enti titolari della sicurezza idraulica dell'opera.

Gli interventi dovranno essere condotti privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica. (Le opere saranno previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni).

#### **Art. 4.6.2 - ZONA OMOGENEA E4a-A.R.I.A. - aree boscate naturali**

Corrispondono alle parti del territorio coperte generalmente da boschi di antica formazione, caratterizzate, per la maggior parte della loro estensione, dall'esistenza di fenomeni botanici, zoologici ed idrogeologici di elevato valore naturalistico che dovranno essere tutelati, potenziati ed estesi a tutta la zona.

In questi ambiti si dovrà operare per il mantenimento e il potenziamento dei boschetti ripariali, dei canneti palustri e, in genere, degli ambienti di pregio ambientale. Nei casi di aree prive di valori naturalistici si dovrà procedere, previa analisi naturalistica, alla riconversione della fascia lungo le rive, fino ad una profondità di 20 ml in canneti palustri e cespuglieti impiegando nelle stazioni più fresche le specie dei salici, mentre la fascia esterna potrà essere riconvertita in cespuglieti od in prati stabili.

Nella presente zona è consentita:

- l'utilizzazione agricola e forestale dei terreni, laddove già presente alla data di adozione del piano, esercitata nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli;
- lo sfalcio delle superfici erbacee;
- il taglio finalizzato ad assicurare la conservazione e miglioramento del bosco, risparmiando gli esemplari di maggior pregio e di grande dimensione e l'eliminazione della vegetazione infestante;
- la ripulitura e il governo dei boschi atto a favorire l'ingresso di altre specie, se presenti nelle zone limitrofe, quali il carpino e le querce in particolare;
- il potenziamento dei boschetti ripariali e dei canneti palustri con l'introduzione di specie autoctone, previa analisi naturalistica.

#### **Art. 4.6.3 - ZONA OMOGENEA E4b-A.R.I.A.**

### **- aree da ricondurre al rimboschimento (Bosco Brussa)**

Corrispondono al territorio del "Bosco Brussa", sito a sud di Piancada, nel quale, tramite azione di rimboschimento, si intende ripristinare l'originario bosco planiziale igrofilo

Nella presente zona sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

- piantumazioni che consentano l'ampliamento delle singole aree boscate;
- rimboschimento dei terreni attualmente impiantati a pioppeto, non appena questi verranno tagliati;
- interventi volti a ricostruire il bosco ricreando l'equilibrio naturale necessario a garantire lo sviluppo e la sopravvivenza delle aree boscate;
- ripuliture dei boschi, atte a favorire l'ingresso di altre specie quali il carpino e le querce in particolare;
- mantenimento e potenziamento dei boschetti, dei canneti palustri e degli ambienti di pregio ambientale nonché la riconversione, nel caso di aree prive di significativi valori naturalistici, in cespuglieti o radure a prato stabile.

La riconversione delle aree dovrà derivare dall'esame dell'analisi naturalistica dedotta da approfondite indagini pedologiche e floristiche.

### **Art. 4.6.4 - ZONA OMOGENEA E4c-A.R.I.A.**

#### **- aree agricole limitrofe alle aree boscate o al corso d'acqua**

Corrispondono alle parti del territorio utilizzate generalmente per attività colturali agricole, ma importanti perché limitrofe ad aree boscate esistenti o prossime alle sponde dei corsi d'acqua. Tali aree sono frequentemente caratterizzate dall'esistenza di fenomeni botanici, zoologici ed idrogeologici di elevato valore naturalistico che dovranno essere tutelati, potenziati ed estesi a tutta la zona.

In questi ambiti si dovrà operare per il mantenimento e il potenziamento dei boschetti ripariali, dei canneti palustri ed in genere degli ambienti di pregio ambientale. Nei casi di aree prive di valori naturalistici si dovrà procedere alla riconversione della fascia lungo le rive, fino ad una profondità di 20 ml in canneti palustri e cespuglieti impiegando nelle stazioni più fresche le specie dei salici, mentre la fascia esterna potrà essere riconvertita in cespuglieti, prati stabili o aree boscate.

Nella presente zona sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

- interventi volti a ricostruire il bosco ricreando l'equilibrio naturale necessario a garantire lo sviluppo e la sopravvivenza delle aree boscate;
- la ripulitura e il governo dei boschi atto a favorire l'ingresso di altre specie, se presenti nelle zone limitrofe, quali il carpino e le querce in particolare;
- l'attività agricola esistente che potrà essere variata in relazione alle esigenze agrarie, ma che, in ogni caso, non dovrà risultare peggiorativa per l'ambiente naturale particolare in cui viene esercitata;
- le attività di rimboschimento con essenze tipiche dei luoghi (L.2038/91).

La riconversione delle aree dovrà derivare dall'esame dell'analisi naturalistica dedotta da approfondite indagini pedologiche e floristiche.

**Art. 4.6.5 - ZONA OMOGENEA "E4d-A.R.I.A.  
- aree di riordino o bonifica da riqualificare  
sotto l'aspetto paesaggistico**

Corrisponde alle parti del territorio assoggettate ad interventi di riordino fondiario e/o di bonifica, all'interno delle quali l'attività agricola, per conseguire risultati produttivi sempre più remunerativi, ha eliminato la presenza degli elementi naturali introducendo un'eccessiva specializzazione colturale indebolendo in tal modo la capacità di autodifesa del sistema biologico e vegetale.

In tali territori si dovrà:

- ridurre l'estensione dei terreni utilizzati per lo stesso tipo di cultura a limiti accettabili dal punto di vista ambientale e paesaggistico, favorendo le richieste di set-aside;
- reintrodurre le rotazioni periodiche, controllando i parassiti e le erbe infestanti con prodotti di origine vegetale o minerale.

Nella presente zona sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

- la prosecuzione dell'attività agricola esistente che dovrà essere condotta in modo da superare l'utilizzo monocolturale del territorio ripristinando ambiti di naturalità e riqualificazione paesaggistica attraverso la introduzione di forme di utilizzazione diversificata del suolo agrario;
- gli interventi di sistemazione idraulica eseguiti con accorgimenti tali da minimizzarne l'impatto eco-biologico. L'eventuale modifica, chiusura od apertura di canali o scoline per la messa in opera di tubi di drenaggio o per altra necessità legata all'uso agricolo del suolo dovrà comportare la contemporanea messa a dimora di una superficie boscata di pari estensione di quella recuperata con la chiusura del fossato;
- le attività di rimboschimento con essenze tipiche dei luoghi (L.2038/91).

**Art. 4.6.6 - Ambito aviosuperficie - A.R.I.A.**

Interessa la parte terminale dell'aviosuperficie esistente posta fra gli insediamenti edilizi della località Bronzan e il corso d'acqua, e compreso nella zona agricola E4d.

Nell'ambito sono consentiti:

- la installazione di attrezzature infrastrutturali indispensabili per la sicurezza dell'aviosuperficie, purché tali opere siano realizzate con dimostrata attenzione alla minimizzazione del loro impatto e con la minore (e, se possibile, nulla) cementificazione possibile;
- interventi volti a garantire la manutenzione e il buon funzionamento e la sicurezza dell'aviosuperficie che dovrà mantenere un fondo naturale erboso;
- interventi di manutenzione e miglioramento della zona a verde.

Qualora venisse meno la funzione di aviosuperficie dell'area si applicheranno le norme di cui alla zona indicata dal PRGC.

**Art. 4.6.7 - Ambiti di interesse archeologico - A.R.I.A.**

Sono le superfici potenzialmente interessate per ritrovamenti archeologici attribuiti al periodo neolitico, protostorico o d'epoca romana.

In tali ambiti si applicano le norme della sottozona E4-ARIA indicata dall'azzonamento del PRGC ed inoltre saranno consentite le attività finalizzate allo studio e alla ricerca archeologica.

Le attività agricole in atto potranno essere proseguite con l'accorgimento di non operare dissodamenti del terreno per profondità superiori a 40 cm.

L'attività archeologica potrà comportare la realizzazione di manufatti a carattere provvisorio di modesta entità, per la necessità di protezione degli scavi, dei reperti e delle attrezzature funzionali, ed inoltre potrà richiedere la realizzazione di recinzioni da realizzare esclusivamente con staccionate in legno o rete metallica.

Al fine di non compromettere i programmi di ricerca storico-scientifica, in questi ambiti è vietato l'impianto di colture legnose ad alto fusto.

**Art. 4.6.8 - Ambito per incontri civico-ricreativi - A.R.I.A.**

Interessa una piccola porzione di area boscata collocata al centro del Bosco Brussa e divenuta luogo consolidato di incontri civici e ricreativi durante la bella stagione. In tale ambito sono presenti un'ampia copertura a protezione dei tavoli e delle attrezzature per le grigliate, un box in legno per i servizi igienici ed un edificio in legno per il ricovero delle attrezzature e dei macchinari utilizzati per la gestione dell'area ricreativa e del contorno prativo e boscato.

Le pavimentazioni sono in terreno naturale.

Nell'ambito sono consentiti:

-la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture/attrezzature esistenti sopradescritte e la collocazione di giochi ed attrezzature ginniche per bambini ed adulti, nel rispetto delle prerogative naturali del contesto.